



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE 88064 PROVINCIA DI CATANZARO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.07 DEL 22-02-2013

Art. 1 Istituzione del mercato agricolo

E' istituito in Piazza Calvario (Piazzale Liceo) il mercato agricolo di vendita diretta, che si svolge ogni domenica mattina;

Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasioni di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area del mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita;

Art. 2 Articolazione del mercato

Nell'area del mercato sono previsti n. 8 posteggi, come da allegata al presente atto, assegnati secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 3;

Art. 3 Gestione del mercato

La gestione del mercato è affidata ad una Associazione di produttori Agricoli individuati a seguito di bando pubblico.

Il gestore provvederà a redigere annualmente una graduatoria "di accreditamento" sulla base di un disciplinare approvato dall'amministrazione comunale che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- Anzianità presenza mercato
- Ubicazione azienda nel territorio Comunale
- Ubicazione azienda nel territorio della provincia di Catanzaro
- Data Iscrizione al registro imprese c/o la Camera di Commercio, privilegiando le Aziende più recenti
- Anzianità della DIA/Autorizzazione alla vendita/ Comunicazione

E' evidente che per la prima edizione, trattandosi di nuovo mercato, l'anzianità di partecipazione è "0" per tutti i partecipanti.

Art. 4 Rapporti tra l'Amministrazione comunale e il gestore

L'ente gestore è tenuto a trasmettere al comune entro 10 giorni dall'adozione della graduatoria stilata secondo i criteri previsti dal disciplinare, copia della stessa per l'anno successivo. In via transitoria per il primo anno di istituzione del mercato, dovrà provvedere ad inviare la graduatoria al Comune almeno entro 3 giorni dalla data di inizio fissata.

Art. 5 Soggetti partecipanti

Sono ammessi a partecipare gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. nonché le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art.1, co.2, del d. Lgs. 228/014, le cui aziende sono ubicate nell'ambito territoriale regionale, oltre alle imprese agricole associate a quelle operanti nel territorio regionale, che si impegnino a rispettare i requisiti previsti dalle norme sopra indicate e dal presente regolamento, nell'esercizio dell'attività di vendita.

I soggetti che pongono in vendita prodotti alimentari devono essere in possesso dei prescritti requisiti igienico sanitari.

Art. 6 Canone per occupazione di suolo pubblico

Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, relativo alla superficie concessa, che deve essere corrisposto il giorno in cui viene effettuata l'occupazione, direttamente all'incaricato della riscossione.

Art. 7 Svolgimento del mercato

L'orario di vendita è fissato dalle ore 7.30 alle ore 13.00

Tutti gli operatori dovranno presentarsi, con la documentazione necessaria, le attrezzature e le merci, entro le ore 7,30.

Non è ammessa, durante lo svolgimento del mercato, l'attività di trasformazione.

Ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 20.11.2007, all'interno del mercato potranno essere organizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. Non rientrano in tale ambito le attività musicali o di intrattenimento danzante.

Art. 8 Nettezza urbana

Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo.

Art. 9 Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste

Il posteggio di dimensioni di 9 mq (ml. 6 x ml. 1,5) dovrà essere occupato con struttura a carico dell'operatore.

Per il montaggio di detta struttura è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia sull'etichettatura dei prodotti e sull'obbligo di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo predisporre, per ogni tipologia di prodotto, un cartellino indicante in maniera visibile l'ubicazione dell'azienda ed il luogo di produzione.

I veicoli degli operatori non possono essere collocati negli spazi assegnati per la vendita. Tali spazi potranno essere occupati esclusivamente dalle merci e dalle attrezzature utilizzate per la vendita delle stesse.

Art. 10 Controlli e Sanzioni

La Polizia Locale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni del D.M. 20.11.2007 e del disciplinare di mercato.

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella L. 24.00.1981 N. 689 E S.M. I. nonché nel T.U.E.L 267/2000.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per lo svolgimento del mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per n. 2 partecipazioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa indole per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Al secondo provvedimento di sospensione i soggetti interessati perderanno il diritto di partecipazione al mercato.

